



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 9/18/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L. DI QUOTE DEL CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 1 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*”;

VISTA la nota pervenuta il 19 luglio 2018 (prot. AGCOM n. 58830) e la successiva integrazione del 13 agosto 2018 (prot. AGCOM n. 79456) con la quale la società Canale 10

S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società Italia Media S.r.l. in liquidazione i titoli autorizzatori per la fornitura di servizi di media audiovisivi con i relativi LCN per i seguenti marchi: “*Channel 24*” LCN 130, “*Fire TV*” LCN 147, “*Gold TV Italia*” LCN 128, “*La 4 Italia*” LCN 129, “*Rete Italia*” LCN 131, “*Italia +*” LCN 132, “*Air Italia*” LCN 138, “*Linea Italia*” LCN 140;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente, Canale 10 S.r.l., dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Coletta n. 22, 04100 – Latina (LT), c.f./p.iva n. 02777070596 e iscrizione al Registro delle imprese di Latina REA n. LT-198533,

- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) al n. 25268 dal 30 gennaio 2015 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi (radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre);

- controllata da Giovanni Sciscione (c.f. *OMISSIS*) con il 50,01% delle quote del capitale sociale; Marco Sciscione (c.f. *OMISSIS*) titolare del 49,99% delle quote del capitale sociale;

- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico Romano Sciscione (c.f. *OMISSIS*);

- titolare di alcuna autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi (la società in data 1 dicembre 2016 risulta aver ceduto a prima S.r.l. due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre relative ai seguenti marchi per la regione Toscana; “*Canale 10*” LCN 13 e “*Canale 10 Ch*” 110 LCN 110);

3. la società cedente Italia Media S.r.l. in liquidazione, dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata in liquidazione con sede legale in Via Isonzo n. 94, 04100 Latina (LT), c.f./p.iva n. 02816950592, iscritta al Registro delle imprese di Latina n. LT 201542;

- iscritta al ROC al n. 25915 dal 1 ottobre 2015 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi (radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre) e operante nel SIC (Sistema integrato delle Comunicazioni);

- posta in liquidazione volontaria con atto di scioglimento e liquidazione del 28 dicembre 2017, iscritto il 5 gennaio 2018;

- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico Liquidatore Mario Di Lembo (c.f. *OMISSIS*);

- controllata da Gianfranco Sciscione (c.f. *OMISSIS*) con il 95% delle quote di capitale sociale, titolare del restante 5% del capitale sociale Angela Ravazzolo (c.f. *OMISSIS*);

- non controllante né titolare di partecipazioni in alcuna società;

- titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per i seguenti marchi: “*Channel 24*” (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/III/26931 del 06/05/2015) LCN 130, “*Fire TV*” (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/III/26015 del 13/04/2016) LCN 147, “*Gold TV Italia*” LCN 128, “*La 4 Italia*” LCN 129, “*Rete Italia*” LCN 131, “*Italia +*” LCN 132, “*Air Italia*” LCN 138, “*Linea Italia*” LCN 140 (Aut. ministeriale prot. n. DGSCERP/III/71421 del 02/12/2015);

4. l’operazione in esame è stata posta in essere mediante contratto di cessione delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi da parte società Italia Media S.r.l. in liquidazione in favore della società Canale 10 S.r.l., stipulato in data 2 gennaio 2018 a Latina (registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Latina il 12 gennaio 2018 al n. 128);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione, determinando l’acquisizione da parte della società Canale 10 S.r.l. di otto autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non comporta il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Canale 10 S.r.l. nell’anno 2016 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari allo *OMISSIS*% così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro), pertanto, l’operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte della società acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 settembre 2018

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano